

Entra nel vivo la disciplina disegnata dai decreti legislativi 27/2014 e 49/2014

Tecno-rifiuti tracciabili a 360°

Via a marcatura Aee alla fonte e gestione Rae e a valle

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Marcatura delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee») con gli estremi del produttore, a partire dal 9 ottobre 2014, e controllo telematico Sistri della gestione dei relativi rifiuti (c.d. «Rae») dietro minaccia di sanzioni dal 1° gennaio 2015. Queste, insieme a più elasticità nell'utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione delle Aee e nella scelta da parte degli stessi produttori del miglior sistema per garantire gli standard minimi di recupero/riciclo una volta a fine vita, le ultime novità che interessano la riformulata disciplina ambientale sulle tecno-apparecchiature, in vigore dalla seconda metà del 2014.

Il quadro normativo di riferimento. Le novità gravitano intorno ai due provvedimenti nazionali che nella prima parte del 2014 hanno riformulato le regole sulla eco-compatibilità di Aee e Rae: il dlgs 27/2014 sulla produzione ambientalmente sostenibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (adottato in attuazione della direttiva 2011/65/UE e in vigore dal 30 marzo 2014) che prevede, sulla falsariga della precedente disciplina, la restrizione di Aee contenenti determinate sostanze pericolose (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di bifenile polibromurato) e il dlgs 49/2014 (emanato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, in vigore dal 12 aprile 2014) sulla gestione dei relativi rifiuti. Entrambe le nuove discipline (che sostituiscono pressoché integralmente quella dello storico dlgs 151/2005, lasciando però in vita l'attuativo dm 65/2010 sul tracciamento semplificato dei rifiuti) sono fondate sulla logica di «catalogo aperto» che riconduce sostanzialmente sotto il loro campo di applicazione ogni apparecchiatura inquadrabile come «Aee» o «Rae». Il dlgs 27/2014 si applica, infatti, fin dal marzo scorso a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l'unica eccezione dei pannelli fotovoltaici installati in loco da professionisti. Il dlgs 49/2014 coprirà invece fino al 14 agosto 2018 solo un novero limitato di Aee a fine vita (coincidente con quello ex dlgs 151/2005, più i pannelli fotovoltaici) mentre dal 15 agosto 2018 si applicherà a tutte le Aee

Il quadro delle ultime novità			
Aee	Obbligo marcatura Aee	Dal 9 ottobre 2014	Obbligo di apposizione su nuove Aee di marchio identificativo produttore e simbolo raccolta differenziata
	Deroghe per sostanze pericolose	Dal 26 settembre 2014	Nuove esenzioni dal divieto generale di utilizzo di determinate sostanze pericolose nella produzione di alcune Aee
Rae	Percentuali minime recupero/riciclo Rae	Dal 21 agosto 2014	Maggior libertà per i produttori di Aee nel passaggio tra i diversi sistemi di organizzazione (collettivi o individuali) per garantire standard di legge
	Sistri	Dal 1° gennaio 2015	Applicazione sanzioni per violazione adempimenti di tracciamento telematico a carico dei medio-grandi produttori e dei gestori di Rae speciali pericolosi non ammessi al regime semplificato ex dm 65/2010
	«Aia» per trattamento Rae	Dall'11 aprile 2014	Necessità di autorizzazione integrata ambientale per trattare in frantumatori quantità di Rae superiori ai 50 megagrammi al giorno

da dismettere (a eccezione di quelle per sicurezza nazionale, militare e spaziale).

Nuova marcatura Aee. Dal 9 ottobre 2014, come anticipato, tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato devono essere prov-



viste di un marchio identificativo del produttore e di un simbolo che ricordi l'obbligo di raccolta separata delle stesse una volta divenute rifiuti. Ai sensi dell'articolo 28 del dlgs 49/2014 il marchio, conforme alla normativa «Cei En» di settore, deve contenere almeno un elemento tra nome del produttore, suo logo (se registrato), numero di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione Rae. In aggiunta, dunque non in alternativa, è possibile apporre sulle Aee sistemi di identificazione a radio frequenza (Rfid), previa comunicazione e approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Nel tenore del dlgs 49/2014 il marchio apposto «deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee e che

le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005», imponendo dunque gli operatori in parola a intervenire anche sui beni già prodotti ma ancora non commercializzati alla data del 9 ottobre 2014 (scadenza indicata dall'articolo 40 come termine iniziale dell'obbligo in parola). Insieme al marchio deve altresì essere obbligatoriamente apposto il (noto) simbolo del contenitore dei rifiuti barrato indicante il divieto di smaltimento indifferenziato. Entrambe le etichettature devono essere apposte sulla superficie dell'Aee, su una sua parte visibile dopo la rimozione di un componente che non necessita di utensili o, in caso di impossibilità per dimensioni o funzioni del prodotto, su imballaggio e istruzioni.

Deroghe per sostanze pericolose nelle Aee. Dallo scorso 26 settembre 2014 hanno inoltre piena vigenza sul territorio nazionale le eccezioni al divieto generale di utilizzo di alcune sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove Aee introdotte dagli ultimi provvedimenti tecnici Ue del 2014. Mediante il dm Ambiente 25 luglio 2014 sono infatti state trasposte nel dlgs 27/2014 (sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche) le deroghe sancite dalle ultime otto direttive delegate (numerata dalla 69 alla 76) adottate dall'Unione europea in attuazione della direttiva madre 2011/65/UE

sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nei tecno-prodotti. Le deroghe consentono l'uso in via eccezionale del piombo in strumenti di monitoraggio di impianti industriali, apparecchiature mediche, controllo motori e l'impiego del mercurio in monitor professionali e tubi luminosi. Il tutto sul presupposto dell'attuale insostituibilità tecnica delle sostanze in parola, condizione che, secondo l'attuale tenore del riformulato dlgs 27/2014, ne giustificherà l'impiego in alcuni casi anche fino al 2024.

Adempimento obblighi recupero/riciclo Rae. Dal 21 agosto 2014 vige anche una maggior libertà per i produttori di nuove apparecchiature nello scegliere il proprio sistema ottimale per garantire gli obblighi di recupero e riciclaggio minimi dei Rae generati dal consumo delle proprie Aee. La legge 116/2014 ha infatti ritoccato le norme recate dal dlgs 49/2014 sulle opzioni offerte ai soggetti in parola (adempimento in forma individuale o collettiva), stabilendo che la scelta della seconda formula (adesione a sistema collettivo) può essere in qualsiasi momento revocata tramite fuoriuscita dal consorzio al quale si è aderito o passaggio da un ente all'altro.

Sistri per Rae. Dal 1° gennaio 2015, invece, la piena operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (coincidente con il termine dell'obbligo della parallela tenuta delle tradizionali scritture ambientali e lo scattare della vigenza delle sanzioni Sistri) interesserà

anche molti produttori e gestori di Rae. In base al dlgs 152/2006 e provvedimenti satelliti l'obbligo di tracciamento telematico riguarda infatti tutti i medio-grandi produttori di rifiuti speciali pericolosi (poiché eccezioni per alcune piccole imprese con meno di 10 dipendenti che non stoccano i propri residui sono previste dal recente dm Ambiente 24 aprile 2014) e i soggetti che provvedono a trasporto e trattamento degli stessi. Potranno invece continuare a effettuare il tracciamento dei rifiuti fuori dai Sistri distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica Aee ammessi (in relazione ai corrispondenti rifiuti ritirati) dal dlgs 49/2014 alla tenuta delle scritture ambientali «light» ex dm 65/2010 (tenuta dello «scadario di carico e scarico» e del «documento di trasporto», versioni semplificate dei più complessi e storici «registri di carico e scarico» e «formulario di trasporto dei rifiuti»).

«Aia» per trattamento Rae. Dall'11 aprile 2014, lo ricordiamo, è inoltre necessario essere in possesso di «autorizzazione integrata ambientale» per poter effettuare frantumazione di ingenti quantitativi di Rae. Ad imporre è il dlgs 46/2014, l'ultimo provvedimento in materia di emissioni industriali che ha riscritto l'elenco del dlgs 152/2006 relativo alle attività che necessitano di «Aia» per poter essere esercitate, inserendovi il trattamento superiore ai 50 megagrammi al giorno di rifiuti metallici in frantumatori, residui tra i quali rientrano anche i Rae.

—© Riproduzione riservata—